

STATUTO

CHARIS SOCIETA' CONSORTILE COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: FIGLINE E INCISA VALDARNO FI
LOC. BURCHIO SNC

Numero REA: FI - 597285

Codice fiscale: 06061300486

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 28-05-2010 - Statuto completo	2
--	---

Titolo I - COSTITUZIONE, SEDE, DURATA E SCOPI

Articolo 1. Denominazione e Sede

E' costituita una Società Consortile Cooperativa Sociale denominata:

CHARIS Società Consortile Cooperativa Sociale

La Società ha sede legale nel Comune di Incisa in Val d'Arno (Firenze).

Alla Società, per quanto non previsto dal titolo VI del Codice Civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società per azioni.

La decisione di istituire, modificare o sopprimere sedi secondarie e di trasferire la sede sociale nel territorio nazionale compete all'organo amministrativo.

Articolo 2. Durata

La Società ha durata fino al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogato con deliberazione dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II: SCOPO – OGGETTO

Articolo 3. Scopo sociale

La Società è costituita ai sensi ed agli effetti dell'art. 8 della Legge n. 381/91, è disciplinata secondo il principio della mutualità prevalente, di cui agli articoli 2512 e seguenti del codice civile e non ha scopo di lucro né diretto né indiretto.

La Società si ispira al Consorzio Comunità Solidali del Gruppo Cgm e all'Economia di Comunione, dai quali assume i valori fondamentali del porre l'uomo al centro dell'agire, del costruire legami di fraternità e reciprocità sia fra persone, che fra imprese e del valorizzare il dono come funzione civilizzatrice e liberatrice del mercato e modalità caratteristica dell'azione.

Lo scopo della Società, ai sensi dell'art. 2602 c.c., è quello di istituire un'organizzazione comune per la disciplina e lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese e che persegua l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi.

In particolare la società potrà porsi al servizio degli Ordini Religiosi o di altri Enti Ecclesiali, sia in Italia che all'estero, con il fine prioritario di valorizzare e sostenere la loro diretta gestione delle opere a favore delle persone più fragili.

La Società contribuirà così a valorizzare i carismi originari degli Ordini Religiosi espressi nei servizi di Cura alla fragilità ed all'animazione/educazione/riabilitazione, attraverso molteplici forme di supporto ai processi di potenziamento, revisione, rinnovamento e trasformazione delle loro opere e dei loro sistemi organizzativi.

La Società potrà intervenire intercettando e mixando idealità, proposte, disponibilità e risorse, al fine di sostenere la prosecuzione delle opere in corso, valorizzare i carismi ispiratori e dar vita e/o trasformare, là dove richiesto, nuove esperienze di rete, in grado di dare continuità e forza alle ragioni ed agli stili che caratterizzano le opere degli Ordini Religiosi, coerentemente con le loro specifiche missioni.

La Società opererà secondo logiche di sussidiarietà e complementarietà rispetto alle realtà delle reti territoriali di Comunità Solidali del Gruppo Cgm e dell'Economia di Comunione, in particolare nell'ambito di interventi più complessi ed in territori non ancora serviti dalle due reti o nei quali le reti non sono in grado da sole di realizzare interventi sufficientemente significativi, innovativi ed armonici rispetto allo spirito ed alle finalità di Charis.

La Società si ispira inoltre ai seguenti principi:

- Rispetto e valorizzazione della diversità della natura e delle caratteristiche

ideali e vocazionali dei diversi Soci e con i quali si realizzeranno le partnership.

- **Promozione delle forme di economia civile e diffondere il valore della reciprocità e della gratuità, come modalità, sia collettive che individuali, di realizzare una società civile inclusiva, responsabile e solidale, orientata al bene comune e all'interesse generale della comunità sociale;**

- Sussidiarietà: intervento solo nel caso che gli Ordini Religiosi non siano in grado di operare autonomamente e/o le realtà territoriali non possano garantire adeguatamente la sintonia con lo specifico Ente Religioso coinvolto o con lo spirito e le finalità di Charis.

- Integrazione territoriale: forte raccordo con le realtà territoriali.

- Solidarietà dell'impresa: verso l'esterno e non sola mutualità tra i soci, secondo le logiche dell'impresa di comunità, finalizzata al perseguimento dell'interesse degli Ordini Religiosi e del bene comune e non alla mera gestione di servizi o fornitura di prestazioni.

- Servizio a e con la persona in situazione di fragilità, scopo prioritario e misura dell'operare di Charis.

- Promozione e diffusione della cultura della solidarietà, dell'inclusione sociale, del rispetto prioritario dei diritti fondamentali delle persone, dell'accoglienza e del prendersi cura di chi ha bisogno, secondo logiche di "servizio al territorio", di cittadinanza attiva e di sussidiarietà, attraverso la promozione di imprese di comunità che valorizzino le risorse dei territori, favorendo la creazione di reti allargate e multistakeholder e sviluppando azioni di sostegno alla domanda di servizi, anche attraverso la diffusione di sistemi di Welfare plurali, basati sulla libera scelta.

- Gestione democratica dell'impresa.

La Società potrà operare in via non prevalente anche con terzi.

Articolo 4. Oggetto sociale

La Società, nei limiti delle capacità e disponibilità, metterà a disposizione know how, risorse umane, partnership e capitali, propri, dei soci e di altri partner che individuerà, per realizzare il seguente oggetto:

1. gestire qualsiasi attività o servizio di tipo socio assistenziale, socio sanitario, sanitario e educativo, o previste dalla Legge 381/91 art.1 lettere a) e b), finalizzate al prendersi cura dell'uomo nelle sue varie fasi di sviluppo evolutivo e nei suoi innumerevoli bisogni di cura, promuovendo il superamento definitivo di tutte le forme istituzionali a carattere contenitivo e non riabilitativo, presenti nel territorio nazionale ed estero, promuovendo lo sviluppo di risposte imprenditoriali innovative ai bisogni delle persone e coinvolgendo nella gestione delle imprese, laddove possibile, gli Ordini Religiosi;

2. realizzare interventi di consulenza, formazione, supervisione, supporto tecnico e specialistico, management sostitutivo, global service, gestione e cogestione di servizi alla persona, project financing, trasformazione giuridico-organizzativa ed ogni altro intervento finalizzato al sostegno delle opere ed alla valorizzazione delle finalità e del carisma degli Ordini Religiosi svolte in favore di persone in stato di bisogno;

3. redigere, promuovere e pubblicare studi e ricerche, riviste, materiale informativo e divulgativo, materiale scientifico ed ogni altro materiale editoriale, finalizzati sia all'aggiornamento culturale e professionale dei soci, sia nei confronti di terzi, anche in collaborazione con istituti universitari, enti impegnati nel settore dell'economia civile, ed ogni altro soggetto operante in questo ambito;

4. promuovere e gestire scuole, iniziative di turismo sociale e altre varie attività

sociali, percorsi di formazione, anche professionale, attività di orientamento allo sviluppo degli Ordini Religiosi e dei sistemi imprenditoriali ed economici che si pongano l'obiettivo di sviluppare forme di economia civile, anche attraverso l'elaborazione di metodologie e strumentazioni di miglioramento continuo della qualità e di benchmarking.

A tal fine, la Società intende promuovere la valorizzazione delle esperienze e delle competenze tecniche e professionali dei propri soci, favorendo la loro integrazione e condivisione da parte di tutti i Soci. In particolare, a solo titolo esemplificativo, la Società potrà:

- a) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale;
- b) acquisire, subentrare, affittare rami di azienda, interi servizi alla persona, strutture residenziali o diurne, centri di accoglienza o qualsiasi altra attività produttiva o immobiliare correlata ai fini statutari;
- c) costituire ed essere socio di società per azioni e a responsabilità limitata, anche cooperativa, ai fini del conseguimento degli scopi sociali, nonché stipulare contratti al fine di partecipare a gruppi cooperativi paritetici di cui all'art. 2545-septies del C.C.;
- d) concedere avalli cambiari, fideiussori ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli enti cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative;
- e) dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi economici, consortili e fidejussori diretti ad agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;
- f) promuovere e stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale. E' pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma;
- g) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31/01/1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative;
- h) emettere ogni altro strumento finanziario partecipativo e non partecipativo secondo la disciplina prevista nel presente statuto.

Tutte le attività potranno essere eseguite sia per privati che per pubbliche amministrazioni, enti locali, statali, parastatali, regionali, per aziende e società di ogni genere, sia direttamente che per assegnazione di organismi consortili, per cui la società consortile può concorrere a bandi concorsuali, ad aste pubbliche o private e a licitazioni private.

La Società potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale, commerciale e finanziaria (con esclusione di ogni attività finanziaria riservata di cui alle Leggi n. 1 del 2 gennaio 1991, n. 197 del 5 luglio 1991 e D. LGS. n. 385 del 1 settembre 1993) necessarie e/o utili alla realizzazione degli scopi sociali, e comunque sia indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi.

Tutte le attività devono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio; in particolare, le attività di natura finanziaria debbono essere svolte in ossequio al disposto delle leggi in materia, nonché nel rispetto della normativa in tema di attività riservate ad iscritti a Collegi, Ordini o Albi

professionali.

Titolo III – SOCI

Articolo 5. Soci

Il numero dei soci è illimitato, ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono essere ammessi a soci della Società:

- a. le imprese e le organizzazioni aderenti alla Rete del Gruppo Cgm ed all'Economia di Comunione, operanti in settori di attività affini o connessi a quelli di cui all'oggetto sociale, o la cui opera sia ritenuta necessaria, opportuna o semplicemente utile al più efficace perseguimento degli scopi statuari e al miglior raggiungimento dell'oggetto sociale;
- b. gli Enti Ecclesiali o Religiosi impegnati nella gestione di opere o servizi a favore di persone in stato di bisogno, i quali decidano di condividere il raggiungimento dell'oggetto sociale della società;
- c. le imprese, gli enti e/o le associazioni, le Fondazioni di qualsiasi tipo e natura, purché esercenti attività d'impresa, o operanti in settori di attività affini o connessi a quelli di cui all'oggetto sociale, o la cui opera sia ritenuta necessaria, opportuna o semplicemente utile al più efficace perseguimento degli scopi statuari e al miglior raggiungimento dell'oggetto sociale.

Il tutto nel rispetto dell'art. 11 della legge 381/1991, dell'art. 2527 c.c. e dell'art. 2602 c.c., per quanto riguarda la qualifica di imprenditore.

Ai sensi della legge 381/91 la base sociale dovrà essere formata, in misura non inferiore al 70% (settanta per cento), da cooperative sociali e loro consorzi.

Articolo 6. Domanda di ammissione

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

- a. l'indicazione della denominazione o ragione sociale dell'Ente richiedente, nonché il suo numero di codice fiscale;
- b. la forma giuridica e l'indicazione della effettiva attività svolta;
- c. l'ubicazione della sua sede legale;
- d. l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relativa deliberazione e la qualifica della persona che sottoscrive la domanda.
- e. l'ammontare delle azioni che si propone di sottoscrivere, il cui valore nominale complessivo non potrà superare la somma di Euro centomila;
- f. l'impegno al versamento, senza indugio, delle azioni sottoscritte;
- g. la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e gli eventuali regolamenti interni e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Alla domanda di ammissione dovranno inoltre essere allegati, sottoscritti dal Legale Rappresentante dell'Ente richiedente l'ammissione, i seguenti documenti:

- a. la copia dello Statuto sociale o, in difetto, dell'atto costitutivo o del Regolamento che disciplina il sodalizio, vigenti all'atto della domanda di ammissione;
- b. l'estratto della deliberazione legalmente adottata dall'Organo Sociale che, conformemente ai disposti statuari, ha deliberato l'adesione;
- c. ogni altro documento che il Consiglio di Amministrazione della Società ritenga utile o abbia specificatamente richiesto.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'ente interessato con

indicazione del termine entro il quale il socio deve provvedere al versamento dell'importo delle azioni che intende sottoscrivere oltre al versamento dell'eventuale tassa di ammissione e del sovrapprezzo determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori.

L'ammissione diverrà operativa ed annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci, dal giorno in cui il socio ammesso provvederà ad effettuare il relativo versamento.

Trascorso inutilmente il termine comunicato dall'organo amministrativo, la delibera di ammissione diverrà automaticamente inefficace, salva diversa delibera dell'organo amministrativo in cui vengano eventualmente previsti ulteriori modalità di versamento e di ammissione del socio.

L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Art. 7 - Obblighi e diritti del socio

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a. al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:

- del capitale sottoscritto;
- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione, se richiesta;
- del sovrapprezzo eventualmente determinato dalla decisione dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori
- dei contributi consortili;

b. a partecipare alla gestione dell'attività sociale, contribuendo al perseguimento degli scopi sociali, nelle forme e con le modalità stabilite dall'Assemblea e dall'organo amministrativo;

c. all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali;

d. ad assumere tutte le obbligazioni e gli oneri previsti dallo Statuto, nonché quelli deliberati dagli Organi Sociali a norma ed in conformità allo Statuto medesimo;

e. Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal libro soci. E' onere del socio comunicare il cambiamento della propria sede legale. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Società.

In mancanza dell'indicazione del domicilio nel libro dei soci si fa riferimento alla sede legale.

Per tutti i rapporti con la Società il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

I soci, che non siano in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti oppure inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società, hanno diritto di esaminare il libro dei soci e quello delle deliberazioni dell'assemblea dei soci ai sensi dell'art. 2422 del codice civile.

Secondo quanto disposto dall'art. 2545-bis del codice civile i soci in possesso dei requisiti sopra esposti hanno diritto, qualora lo richieda almeno un decimo del numero complessivo dei soci, ad esaminare il libro delle adunanze e deliberazioni

del consiglio di amministrazione ed il libro delle adunanze e deliberazioni del

comitato esecutivo, se esistente, attraverso un rappresentante eventualmente assistito da un professionista.

La Società potrà raccogliere, fra i soci, contributi consortili di cui all'art. 2615 ter C.C., al fine di fare fronte alla integrale copertura dei costi della gestione sociale. Tali contributi saranno corrisposti da ciascun socio in proporzione al volume di attività svolta nei confronti della Società.

Articolo 8. Perdita della qualifica di Socio

La qualifica di socio si perde a causa di recesso o esclusione.

Articolo 9. Recesso del Socio

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a. che abbia perduto i requisiti obbligatori per l'ammissione;
- b. che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c. che ne faccia esplicita richiesta e ottenga il consenso a giudizio insindacabile da parte dell'organo amministrativo.

Tuttavia, i soci che abbiano già dato inizio allo scambio mutualistico con la Società ed in particolare coloro che abbiano in corso lo svolgimento di una commessa derivante da un contratto sottoscritto dalla Società e/o alla messa a disposizione della Società di servizi necessari al perseguimento dell'oggetto sociale - possono recedere solo nei casi previsti dalla legge all'art. 2437 c.c. .

Il recesso non può essere parziale.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società. Gli Amministratori devono esaminarla, entro 60 giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli Amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Collegio arbitrale con le modalità previste ai successivi artt. 49 e seguenti.

Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e Società il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda

Art. 10 - Esclusione

L'esclusione può essere deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a. che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti interni, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto o che ricadano nell'ipotesi di cui la successivo punto d.;
- b. che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle azioni sottoscritte o nei pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;
- c. che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza o, senza preventiva autorizzazione scritta dell'organo amministrativo, prenda parte in imprese in qualunque forma siano costituite, che abbiano interessi o svolgano attività contrastanti con quelle della Società;
- d. che abbia perduto anche uno solo dei requisiti obbligatori per l'ammissione;

e.	che si renda gravemente inadempiente ai sensi dell'art. 2286 C.C.;
f.	che abbia in corso una procedura concorsuale o nei confronti del quale sia presentata istanza di fallimento o sia posto in liquidazione coatta amministrativa. Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio arbitrale ai sensi degli artt. 49 e seguenti, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti. L'esclusione diventa operativa dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori. Art. 11 - Delibere di recesso ed esclusione Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci ed la Società in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio arbitrale, regolato dagli artt. 49 e seguenti del presente statuto. L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Società a mezzo raccomandata entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi. Il ricorso eventualmente inoltrato non produce effetti sospensivi delle deliberazioni assunte. Art. 12 - Liquidazione I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31/01/92, n. 59. La liquidazione, eventualmente ridotta in proporzione delle perdite imputabili al capitale, avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato ed eventualmente rivalutato. La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, comma 3 del codice civile. Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso. Per le azioni assegnate al socio ai sensi degli articoli 2545-quinquies e 2545-sexies c.c., il rimborso può avvenire in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di cinque anni. Decorso il termine per la prescrizione legale il rimborso risulta non più dovuto e l'importo va devoluto alla riserva legale. La Società può compensare con il debito derivante dal rimborso delle azioni, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, e da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite, anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 cod. civ.. Art. 13 - Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati. Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto. Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta

l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

TITOLO IV SOCI FINANZIATORI

SOCI SOVVENTORI E AZIONI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA

Art. 14 – Soci finanziatori

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi quali soci della Società soci finanziatori, di cui all'art. 2526 Cod. Civ..

Oltre a quanto espressamente stabilito nel presente titolo, ai soci finanziatori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto.

Rappresentano specifiche categorie di soci finanziatori i soci sovventori disciplinati dall'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, nonché i possessori di azioni di partecipazione cooperativa di cui agli artt. 5 e 6 della stessa legge n. 59.

La società può emettere azioni correlate secondo quanto previsto dall'art. 2350 del C.C., azioni privilegiate secondo le modalità di cui all'art. 2348 del C.C., azioni riscattabili secondo quanto stabilito dall'art. 2437-sexies del C.C.; in tutti questi casi i diritti e gli obblighi dei soci finanziatori saranno stabiliti da appositi regolamenti approvati con delibera di assemblea straordinaria.

Nei confronti dei "soci finanziatori", diversi dalle categorie dei soci sovventori e dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa, di cui al precedente comma, si applicheranno in quanto compatibili e per quanto non disposto dai regolamenti sopra citati, le disposizioni statutarie e regolamentari previste in tema di "socio sovventore" in caso di strumenti partecipativi provvisti del diritto di voto, ovvero in tema di "azioni di partecipazione cooperativa" in caso di strumenti finanziari privi del diritto di voto.

I conferimenti dei soci finanziatori sottoscrittori di strumenti finanziari partecipativi sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale della cooperativa.

Art. 15 - Soci sovventori

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Società soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.01.92, n. 59, che investono capitale nell'impresa al fine di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, e che non si avvalgono delle prestazioni istituzionali di questo.

Possono essere soci sovventori sia le persone fisiche che quelle giuridiche.

Art. 16 - Conferimento e azioni dei soci sovventori

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di €. 500 (cinquecento) ciascuna.

La Società ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346 del codice civile.

Art. 17 - Deliberazione di emissione e diritti amministrativi dei soci sovventori

L'ammissione del socio sovventore è deliberata dall'organo amministrativo.

I rapporti con i soci sovventori e con i soci finanziatori in possesso di diritto di voto devono essere disciplinati con apposito regolamento di emissione, approvato con le modalità di cui al successivo articolo 54 del presente statuto, con il quale devono tra l'altro essere stabiliti:

a.	l'importo complessivo dell'emissione delle azioni dei soci sovventori e/o dei soci finanziatori in possesso di diritto di voto ed il loro valore di emissione; b. le modalità di esercizio del diritto di opzione dei soci cooperatori e/o finanziatori sulle azioni emesse ovvero l'autorizzazione agli amministratori ad escludere o limitare lo stesso in conformità con il disposto dell'art. 2524 del C.C.; c. l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse; d. il termine minimo di durata del conferimento; e. i diritti amministrativi e patrimoniali di partecipazione agli utili ed alle riserve e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni salvo quanto previsto al successivo articolo 18; f. i diritti patrimoniali in caso di recesso salvo quanto previsto al successivo articolo 19. Il Regolamento stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli. A tutti i detentori delle azioni di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle azioni che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo i criteri fissati dall'Assemblea nella delibera di emissione. I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti complessivamente spettanti a tutti i soci, nonché dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea generale. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati. L'esercizio del diritto di voto del socio sovventore spetta a colui che, alla data dell'assemblea, risulta iscritto nell'apposito libro da almeno 90 giorni. I soci sovventori persone fisiche ed i rappresentanti dei soci sovventori persone giuridiche possono essere nominati amministratori. Tuttavia i soci sovventori non possono eleggere più di un terzo degli amministratori. La maggioranza degli amministratori deve comunque essere costituita da soci cooperatori. Art. 18 – Diritti patrimoniali dei soci sovventori Le azioni dei soci sovventori sono privilegiate nella ripartizione degli utili nella misura, mai superiore ai limiti previsti dalla legge, stabilita dal regolamento. Il regolamento di cui all'art. 18, può stabilire in favore delle azioni destinate ai soci sovventori l'accantonamento di parte degli utili netti annuali a riserva divisibile, in misura proporzionale al rapporto tra capitale conferito dai soci sovventori medesimi e patrimonio netto. In caso di scioglimento della Società le azioni dei soci sovventori hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sociale rispetto alle azioni dei soci cooperatori. Ai fini della determinazione del valore delle azioni si terrà conto sia del valore nominale eventualmente rivalutato, sia dell'eventuale quota parte di riserve divisibili, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo. La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni dei soci sovventori, se non per la parte di perdita che eccede il valore nominale complessivo delle azioni dei soci cooperatori.
----	--

I soci sovventori sono obbligati:

- a. al versamento delle azioni sottoscritte con le modalità e nei termini previsti dal regolamento interno;
- b. all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

Art. 19 - Recesso dei soci sovventori

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori spetta il diritto di recesso qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea straordinaria in sede di emissione del relativo regolamento di cui all'art. 18.

In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso delle azioni dovrà avvenire secondo le modalità di cui all'art. 2437-bis e seguenti del Codice Civile, per un importo corrispondente al valore nominale eventualmente rivalutato ed all'eventuale quota di riserve divisibili ad esse spettanti, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo.

Il recesso del socio sovventore non può essere parziale.

In nessun caso può essere pronunciata l'esclusione nei confronti del socio sovventore, salvo quanto previsto all'art. 2344 C.C..

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

Al recesso del socio sovventore si applicano in quanto compatibili le procedure previste per l'esercizio del predetto diritto stabilite per il recesso del socio cooperatore.

Art. 20 - Azioni di partecipazione cooperativa

Con deliberazione dell'Assemblea ordinaria, la Società può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art. 5 della legge 59/92.

In tal caso la Società può emettere azioni di partecipazione cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.

Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse per un ammontare non superiore alla minor somma tra il valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero delle Attività Produttive.

Il valore di ciascuna azione è di € 500 (cinquecento).

L'emissione delle azioni di partecipazione cooperativa deve essere disciplinata con apposito Regolamento, adottato con le modalità di cui al successivo articolo 54 del presente Statuto, con il quale devono essere stabiliti:

- a. l'importo complessivo dell'emissione, nel rispetto dei limiti sopra indicati;
- b. la durata delle azioni, in relazione ai programmi pluriennali approvati dall'Assemblea ordinaria dei soci;
- c. i criteri ulteriori per l'offerta in opzione delle azioni di partecipazione cooperativa, nonché per il collocamento delle azioni eventualmente rimaste inoptate;
- d. gli eventuali diritti patrimoniali e amministrativi spettanti ai portatori delle azioni di partecipazione cooperativa, non specificatamente contemplati nel presente statuto sociale.

Le azioni di partecipazione cooperativa sono privilegiate nella ripartizione degli

utili nella misura stabilita dall'Assemblea straordinaria dei soci. Valgono

comunque i limiti di cui all'art. 18, primo comma.

Il Regolamento di cui al presente articolo può stabilire in favore delle azioni di partecipazione cooperativa l'accantonamento di parte degli utili netti annuali a riserva divisibile, in misura proporzionale al rapporto tra capitale conferito dai portatori di tali azioni e patrimonio netto.

All'atto dello scioglimento della Società, le azioni di partecipazione cooperativa hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sulle altre azioni, per il loro intero valore.

Ai fini della determinazione del valore delle azioni si terrà conto sia del valore nominale, sia dell'eventuale quota parte di riserve divisibili, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni di partecipazione cooperativa, se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni.

I possessori di azioni di partecipazione cooperativa sono obbligati:

- a. al versamento degli importi sottoscritti, secondo le modalità e nei termini previsti dal regolamento interno;
- b. all'osservanza dello statuto e degli altri atti interni, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

Art. 21 - Recesso

Ai detentori di azioni di partecipazione cooperativa il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata delle azioni stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle azioni medesime.

Il recesso del possessore di azioni di partecipazione cooperativa non può essere parziale.

In nessun caso può essere pronunciata l'esclusione nei confronti del socio titolare di azioni di partecipazione, salvo quanto previsto all'art. 2344 C.C. .

Ai soci titolari di azioni di partecipazione non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci coperatori.

In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso delle azioni dovrà avvenire secondo le modalità di cui all'art. 2437-bis e seguenti del Codice Civile, per un importo corrispondente al valore nominale eventualmente rivalutato ed all'eventuale quota di riserve divisibili ad esse spettanti, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo.

Al recesso del socio titolare di azioni di partecipazione si applicano in quanto compatibili le procedure previste per l'esercizio del predetto diritto stabilite per il recesso del socio cooperatore.

TITOLO V

STRUMENTI FINANZIARI DI DEBITO E PRESTITI SOCIALI

Art. 22 – Strumenti finanziari di debito

Con deliberazione dell'assemblea straordinaria, la Società può emettere obbligazioni ai sensi degli artt. 2410 e seguenti cod. civ., nonché strumenti finanziari di debito, diversi dalle obbligazioni, ai sensi dell'art. 2526, cod. civ.

In tal caso, con regolamento approvato con le modalità di cui al successivo articolo 54 del presente Statuto, sono stabiliti:

- a. l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;

b. le modalità di circolazione;

c. i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi che per i soci cooperatori sottoscrittori di obbligazioni ai sensi dell'art. 2410 e/o strumenti finanziari di debito, diversi dalle obbligazioni, ai sensi dell'art. 2526, cod. civ. non possono eccedere i limiti di cui al successivo articolo 26 lett. c) punto 2;

d. il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al consiglio di amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.

All'assemblea speciale degli obbligazionisti e dei possessori degli strumenti finanziari e/o dei titoli di debito privi di diritto di voto nonché al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dalle norme di legge.

Art. 23 – Prestiti sociali

Non rientrano nell'ambito degli strumenti finanziari di debito e pertanto non risultano soggetti alla disciplina prevista dall'art. 2526 cod. civ. in materia di titoli di debito, gli importi versati dai soci alla Società ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del DPR n. 601 del 29 settembre 1973 e dell'art. 10 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59.

L'emissione del prestito sociale deve essere attuata esclusivamente per il conseguimento dell'oggetto sociale e con i limiti di cui all'art. 13 del DPR 29 settembre 1973, n. 601 e successive modificazioni.

Il prestito sociale deve essere comunque disciplinato in base ad apposito regolamento approvato con le modalità di cui all'articolo 54 del presente statuto.

TITOLO VI

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 24 – Patrimonio Sociale

Il patrimonio sociale della Società è costituito:

a. dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

- dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da azioni del valore nominale di €. 500 (cinquecento), comprensivi dei ristorni imputati ad incremento del capitale sociale;

- dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, rappresentati da azioni confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;

- dai conferimenti rappresentati dalle azioni di partecipazione cooperativa, destinate alla realizzazione di programmi pluriennali di sviluppo ed ammodernamento;

- dalle azioni, secondo le tipologie previste al precedente articolo 14, di altri soci finanziatori.

b. dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'art. 26 e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;

c. dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni formato con le somme versate dai soci ai sensi del presente statuto e delle deliberazioni degli organi sociali;

d. dalla riserva straordinaria;

e. dalle eventuali riserve divisibili in favore dei soci finanziatori possessori di strumenti finanziari diversi dai soci cooperatori;

f. da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge.

Le azioni complessivamente detenute da ciascun socio non possono essere superiori ai limiti di legge

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Società con il suo patrimonio e,

conseguentemente, i soci nel limite delle azioni sottoscritte.

Le riserve, salvo quelle di cui ai precedenti punti c) ed e), sono indivisibili e non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

La riserva divisibile di cui al punto e) può essere ripartita esclusivamente tra i soci possessori degli strumenti finanziari diversi dai soci operatori.

La Società non provvede alla emissione dei titoli azionari; la qualità di socio è provata dall'iscrizione nel libro dei soci e i vincoli reali sulle azioni si costituiscono mediante annotazione nel libro stesso.

La Società può costituire, con apposita delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta dei suoi membri, uno o più patrimoni ciascuno dei quali destinato ad uno specifico affare secondo quanto previsto dall'art. 2447-bis e seguenti del codice civile.

Art. 25 - Bilancio di esercizio

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio, in base alle disposizioni di cui agli artt. 2423 e seguenti del codice civile.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

Il bilancio d'esercizio è composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa. Il bilancio è corredato dalla relazione sulla gestione, salvo la possibilità di esonero qualora esistano i presupposti di cui all'art. 2435-bis C.C.

Il bilancio deve, tra l'altro indicare:

- i dati relativi all'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche;
- i parametri relativi alla condizione di prevalenza mutualistica ai sensi dell'art. 2513 C.C.;
- nella relazione sulla gestione o nella nota integrativa, i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, in conformità con il carattere di cooperativa a mutualità prevalente della Società, e le ragioni delle determinazioni assunte dall'organo amministrativo all'ammissione di nuovi soci.

Il bilancio d'esercizio dovrà essere depositato annualmente presso l'Albo delle cooperative a mutualità prevalente.

Art. 26 – Destinazione dell'utile

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a. per una quota non inferiore a quanto previsto dal primo comma dell'art. 2545-quater al Fondo di riserva legale;
- b. per una quota non inferiore a quanto previsto all'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59 al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;
- c. un'eventuale quota alla rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.01.92 n. 59;

1. ai soci cooperatori, in misura non superiore all'interesse massimo dei

buoni fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo solo in presenza dei requisiti previsti dall'art. 2545-quinquies del codice civile;

2. ai soci cooperatori sottoscrittori di strumenti finanziari partecipativi e/o di titoli di debito in misura non superiore a quanto stabilito al precedente punto 1., aumentato fino a due punti percentuali solo in presenza dei requisiti previsti dall'art. 2545-quinquies del codice civile;

3. ai soci sovventori ed ai possessori di azioni di partecipazione cooperativa diversi dai soci cooperatori in quanto sottoscrittori di strumenti finanziari partecipativi e/o di titoli di debito in misura non superiore a quanto stabilito al precedente punto 1., aumentato fino a due punti;

4. ai soci finanziatori diversi da quelli sopra ricordati sottoscrittori di strumenti finanziari partecipativi e/o di titoli di debito;

d. un'eventuale quota quale riserva divisibile destinata ai possessori di strumenti finanziari partecipativi diversi dai soci cooperatori;

e. quanto residua alla riserva straordinaria.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di sole riserve indivisibili.

La Società può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci possessori di strumenti finanziari partecipativi non cooperatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

Art. 27 - Ristorni

Qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica ed al fine di consentire una completa attuazione degli scopi mutualistici propri della Società l'organo amministrativo ha facoltà di prevedere, con apposita delibera che dovrà essere ratificata dall'assemblea dei soci entro e non oltre l'approvazione del relativo bilancio d'esercizio, l'erogazione di un ristorno ai soci da imputarsi nel bilancio d'esercizio di competenza.

L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento gratuito del numero delle azioni detenute da ciascun socio;
- emissione di obbligazioni a favore di ciascun socio;
- emissione di strumenti finanziari a favore di ciascun socio.

Allo stesso modo la suddetta delibera assembleare può operare la ratifica dello stanziamento dei ristorni già previsto dagli amministratori.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Società ed il socio stesso secondo quanto previsto nella delibera dell'organo amministrativo e/o assembleare ed eventualmente in apposito regolamento approvato dall'assemblea ordinaria con le modalità di cui all'articolo 53 del presente statuto.

Art. 28 – Trasferimento delle azioni dei soci cooperatori

Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione degli Amministratori.

Il socio che intende trasferire le proprie azioni deve darne comunicazione agli Amministratori con lettera raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente art. 6.

Tuttavia, i soci che abbiano già dato inizio allo scambio mutualistico con la Società ed in particolare coloro che abbiano in corso lo svolgimento di una commessa derivante da un contratto sottoscritto dalla Società e/o alla messa a disposizione della Società di servizi necessari al perseguimento dell'oggetto sociale - possono trasferire le proprie azioni unicamente a seguito di specifica deliberazione dell'Organo Amministrativo.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente a condizione che abbia i requisiti richiesti per l'ammissione.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Collegio arbitrale.

Art. 29 – Trasferimento delle azioni dei soci finanziatori

Salvo contraria disposizione adottata dall'assemblea in sede di emissione dei titoli, le azioni dei soci finanziatori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

Il socio finanziatore che intenda trasferire le azioni deve comunicare al consiglio di amministrazione il proposto acquirente ed il consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il consiglio provvederà ad indicarne altro gradito. Decorso il predetto termine, il socio sarà libero di vendere al proposto acquirente.

Il socio finanziatore che intende trasferire le azioni deve comunque inviare al consiglio d'amministrazione una proposta di offerta, alle stesse condizioni, rivolta agli altri soci della cooperativa. Nella proposta devono essere indicati l'entità di quanto è oggetto di trasferimento, il prezzo richiesto (che non può comunque eccedere il valore di cui all'art. 20 del presente statuto), le condizioni di pagamento, le esatte generalità del terzo potenziale acquirente ed i termini di stipula dell'atto traslativo.

Entro il termine di quindici giorni dalla data di ricevimento della predetta comunicazione, l'organo amministrativo deve dare notizia della proposta di trasferimento a tutti i soci iscritti nel libro dei soci alla predetta data, assegnando agli stessi un termine di venti giorni dalla data del ricevimento della predetta comunicazione, per l'esercizio del diritto di prelazione.

Entro quest'ultimo termine, a pena di decadenza, i soci devono comunicare al proponente e all'organo amministrativo la propria volontà di esercitare tale diritto. Il ricevimento di tale comunicazione da parte dell'organo amministrativo costituisce il momento di perfezionamento del negozio traslativo.

Il trasferimento che intervenga in violazione del diritto di prelazione di cui al presente articolo si considera inefficace nei confronti della Società e dei soci.

TITOLO VII ORGANI SOCIALI

Art. 30 - Organi sociali

La Società adotta il sistema di amministrazione tradizionale; di conseguenza gli organi della Società sono:

- a. l'Assemblea dei soci;
- b. il Consiglio di amministrazione;
- c. il Collegio dei sindaci, qualora obbligatorio ai sensi di legge o nominato

dall'assemblea dei soci;

d. l'Assemblea speciale dei possessori delle azioni di partecipazione cooperativa e dei titolari degli strumenti finanziari privi del diritto di voto, qualora necessaria;

e. l'Assemblea speciale degli obbligazionisti, qualora necessaria.

La Società adotterà infine un Comitato Etico.

Art. 31 - Assemblee

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi, a cura dell'organo amministrativo, mediante avviso spedito ai soci e da essi ricevuto almeno 8 giorni prima dell'adunanza. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (lettera raccomandata A.R., telefax, posta elettronica o altro mezzo idoneo) che garantisca l'avvenuto ricevimento. L'avviso deve altresì essere affisso nel locale della sede sociale almeno 8 giorni prima dell'adunanza e deve comunque indicare l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove purchè nel territorio dell'Unione Europea), la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

L'assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, entro termini più lunghi (comunque non superiori a 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio) così come previsto nell'art. 26 del presente statuto.

Essa è chiamata a riunirsi, inoltre, ogni qual volta sia ritenuto necessario dal consiglio di amministrazione o ne sia fatta richiesta per iscritto, contenente l'indicazione delle materie da trattare, dal collegio sindacale o da tanti soci che esprimano almeno un decimo dei voti spettanti ai soci cooperatori e ai soci sovventori.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data di presentazione della richiesta stessa.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi proposta.

Art. 32 – Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria:

a. approva il bilancio;

b. approva, previo parere dell'Assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa, lo stato di attuazione dei programmi pluriennali in relazione ai quali sono state emesse le azioni medesime;

c. determina il periodo di durata del mandato e il numero dei componenti del consiglio di amministrazione e provvede alle relative nomine e revoche;

d. procede alla eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale e, ove richiesto, del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti;

e. determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori ed ai Sindaci;

f.	delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
g.	approva i Regolamenti ad essa demandati dall'articolo 54 del presente Statuto;
h.	delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.
Art. 33 – Assemblea straordinaria	
L'assemblea straordinaria è chiamata a deliberare:	
a.	sulle modifiche dello statuto sociale comprese quelle che riguardano le clausole mutualistiche di cui all'art. 2514 del codice civile;
b.	sull'emissione degli strumenti finanziari;
c.	sulla nomina, sui poteri e sulla sostituzione dei liquidatori;
d.	sull'approvazione dei regolamenti ad essa demandati dall'articolo 54 del presente Statuto;
e.	su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.
L'assemblea straordinaria non delibera in merito:	
a.	alla fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505-bis del codice civile;
b.	all'istituzione o alla soppressione di sedi secondarie;
c.	all'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza legale;
d.	agli adeguamenti dello statuto alle disposizioni normative;
e.	al trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale,
poiché tali materie, a norma del presente statuto, sono attribuite alla competenza dell'organo amministrativo.	
Art. 34 - Costituzione e quorum deliberativi	
In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.	
In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.	
L'Assemblea delibera con il voto favorevole dei tre quarti dei soci presenti o rappresentati aventi diritto di voto, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, sia in prima che in seconda convocazione, sia ordinaria che straordinaria.	
Tuttavia, per lo scioglimento e la liquidazione della Società, nonché per le modificazioni dell'oggetto sociale, l'assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibererà validamente con il voto favorevole dei quattro quinti dei presenti o rappresentati aventi diritto di voto.	
Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell'alzata di mano.	
Art. 35 – Intervento in assemblea e diritto di voto	
Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte.	
Ciascun socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.	
Ciascun socio finanziatore avrà diritto ad un numero differenziato a seconda dell'ammontare del conferimento apportato, così come previsto dal regolamento approvato dall'assemblea straordinaria dei soci e comunque nei limiti di cui all'art. 20 del presente statuto.	
Ciascun socio persona giuridica delegherà all'assemblea propri rappresentanti	

che dovranno produrre delega scritta dell'organo che li ha nominati.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o finanziatore, e che non sia Amministratore o sindaco. La delega scritta può essere consegnata al delegato anche via telefax o via posta elettronica con firma digitale.

Ciascun socio non può rappresentare più di 3 soci.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso è necessario che:

- a. sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b. sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c. sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d. ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Art. 36 - Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; di tutto quanto precede viene dato conto nel verbale dell'adunanza che egli sottoscrive dopo aver svolto l'apposita attività di controllo durante la sua redazione.

Art. 37 – Assemblea speciale per i possessori di strumenti finanziari

Se la cooperativa ha emesso strumenti finanziari privi del diritto di voto, l'assemblea speciale di ciascuna categoria è chiamata a deliberare:

- a. sull'approvazione delle deliberazioni dell'assemblea della Società che pregiudicano i diritti della categoria;
- b. sull'esercizio dei diritti ad essa eventualmente attribuiti ai sensi dell'articolo 2526 Codice Civile;
- c. sulla nomina e sulla revoca dei rappresentanti comuni di ciascuna categoria e sull'azione di responsabilità nei loro confronti;
- d. sulla costituzione di un eventuale proprio fondo per le spese necessarie alla tutele dei comuni interessi e sul relativo rendiconto;
- e. sulle controversie con la Società e sulle relative transazioni e rinunce;
- f. sugli altri oggetti di interesse comune a ciascuna categoria di strumenti finanziari.

Rientra in tale categoria l'assemblea dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa la quale annualmente è chiamata altresì ad esprimere un parere motivato sullo stato di attuazione dei programmi pluriennali di sviluppo e di ammodernamento.

L'Assemblea speciale viene convocata dall'Organo amministrativo della Società o dal rappresentante comune, quando lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori dei titoli.

Le deliberazioni saranno prese attribuendo a ciascun possessore un voto per ogni azione posseduta.

Il rappresentante comune può esaminare i libri sociali e chiederne estratti, può assistere alle Assemblee dei soci, con facoltà di impugnarne le deliberazioni; provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea speciale e tutela gli interessi dei possessori degli strumenti finanziari nei confronti della Società Consortile.

Art. 38 - Consiglio di amministrazione

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 a 19, eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.

L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, oppure a soci finanziatori con diritto di voto, purchè la maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione sia scelta tra i rappresentanti dei soci operatori.

I soci finanziatori non possono eleggere più di un terzo dei componenti del Consiglio di amministrazione.

Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente e uno o più Vice presidenti, se questi non siano nominati dall'assemblea dei soci.

Art. 39 -Compiti degli Amministratori

L'organo amministrativo gestisce l'impresa sociale con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e compie tutte le operazioni necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale essendo dotato di ogni potere di amministrazione ordinaria e straordinaria della Società e della facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti necessari ed opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali.

Spetta inoltre all'organo amministrativo, l'adozione delle seguenti deliberazioni:

- a. la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505 – bis C.C.
- b. l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della Consorzio;
- c. l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie;
- d. il trasferimento della sede sociale nell'ambito del territorio nazionale;
- e. gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative.

Art. 40 –Amministratori delegati e Comitato Esecutivo

Gli Amministratori possono nominare tra i loro membri uno o più amministratori delegati o un comitato esecutivo, fissando le relative attribuzioni e la retribuzione. Non sono delegabili le materie previste dall'art. 2381 del codice civile, i poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

Ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al

Collegio sindacale, se nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue controllate.

Art. 41 - Convocazioni e deliberazioni

L'Organo amministrativo si raduna, sia nella sede sociale, sia altrove purché nell'ambito del territorio dell'Unione Europea, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due Amministratori.

La convocazione è fatta dal Presidente con avviso a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi, se nominati, ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori.

In assenza delle formalità di convocazione, il Consiglio di amministrazione è costituito validamente e atto a deliberare qualora siano presenti tutti i membri del consiglio stesso e tutti i componenti il collegio sindacale, se nominato, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole dei 3/4 dei consiglieri presenti aventi diritto di voto. In caso di parità di voti la deliberazione proposta si intende approvata o respinta in funzione del voto espresso dal Presidente. Il voto non può essere dato per rappresentanza né per corrispondenza.

Le adunanze del consiglio di amministrazione possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati o anche solo audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri. In tal caso è necessario che:

- a. sia consentito al presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b. sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- c. sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d. ove non si tratti di adunanza totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Art. 42 - Integrazione del Consiglio

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile, nell'ambito della medesima categoria di soci alla quale appartenevano i consiglieri da sostituire.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza

del Collegio sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 43 - Compensi agli Amministratori

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli Amministratori.

Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio sindacale se nominato, determinare il compenso dei membri del Comitato Esecutivo e/o degli amministratori delegati a cui sono stati conferiti specifici incarichi ed attribuzioni in favore della Società.

Art. 44 - Rappresentanza

Il presidente dell'Organo amministrativo ha la rappresentanza della Società di fronte ai terzi e in giudizio. Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

La rappresentanza della Società spetta altresì agli amministratori delegati, nell'ambito dei poteri loro conferiti.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.

Il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 45 - Collegio sindacale

Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri effettivi e di due membri supplenti, eletti dall'Assemblea, la quale attribuisce pure ad un sindaco effettivo la qualifica di presidente.

Non possono essere nominati sindaci e, se nominati, decadono dalla carica, coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 2399 C.C..

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

Il Collegio Sindacale è integralmente composto da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni, con redazione di apposito verbale sottoscritto dagli intervenuti, ai sensi e con le modalità previste dall'art. 2404 C.C..

Art. 46 – Doveri del Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.

A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento alle società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società

controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento

generale dell'attività sociale.

Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci, sotto la propria responsabilità ed a proprie spese, possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399 del codice civile.

L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.

I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio d'esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

Il Collegio Sindacale, se nominato, può esercitare anche la revisione legale dei conti:

- verifica, nel corso dell'esercizio e con periodicità trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;

- verifica se il bilancio di esercizio corrisponda alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;

- esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio d'esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto, informando sulle condizioni di prevalenza ed i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico. L'attività di controllo contabile è documentata in apposito libro tenuto dal Presidente del collegio sindacale e secondo le disposizioni di cui all'articolo 2421 C.C..

ART. 47 Controllo Contabile

La revisione legale dei conti sulla società è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

L'incarico di revisione legale dei conti è conferito dall'assemblea, sentito il collegio sindacale ove nominato; l'assemblea determina il corrispettivo spettante al revisore legale o alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico.

L'incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

Il soggetto incaricato del controllo contabile dovrà in ogni caso rispondere ai requisiti di legge.

Nel caso di società di revisione i requisiti di eleggibilità, compatibilità e qualificazione professionale previsti dal presente articolo si applicano con riferimento ai soci della medesima ed ai soggetti incaricati della revisione.

Il revisore o la società incaricati del controllo contabile:

- 1) verifica nel corso dell'esercizio e con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;

- 2) verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;

- 3) esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.

Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2409 – bis del codice civile, l'assemblea potrà affidare il controllo contabile al collegio sindacale, ove questo sia nominato.

ART. 48 Comitato Etico

Il Comitato Etico è nominato dall'assemblea dei soci, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti dei partecipanti ed è composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri, scelti tra donne e uomini di riconosciuto profilo etico e morale. La durata in carica è di tre anni e sono rieleggibili.

Al Comitato spetta, quale organismo di garanzia e di rappresentanza etica, una funzione consultiva e propositiva, affinché la Società si sviluppi nell'ambito dei criteri di eticità, così come individuati nel presente Statuto. Del suo operato informerà l'Assemblea dei Soci, almeno una volta l'anno in occasione dell'approvazione del Bilancio, garantendo altresì ai Soci stessi un'informazione periodica sulla sua attività, tramite le modalità e i canali che il Comitato stesso riterrà più opportuni. L'organizzazione e il funzionamento del Comitato possono essere disciplinati da un apposito regolamento che verrà approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione e ratificato dall'Assemblea dei Soci.

TITOLO VIII CONTROVERSIE

Art. 49 -Clausola arbitrale

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le modalità di cui al successivo art. 50, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- a. tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e la Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- b. le controversie relative alla validità delle decisioni dei soci, comprese quelle di esclusione da socio;
- c. le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Società da parte dei nuovi soci e si estende alle contestazioni relative alla mancata accettazione della domanda di adesione. L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

Art. 50 - Arbitri e procedimento

Gli Arbitri sono in numero di:

- a. uno, per le controversie di valore inferiore ad €. 25.000. Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del codice di procedura civile;
- b. tre, per le altre controversie.

Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Camera Arbitrale promossa dalla Confcooperative. In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede sociale.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci, è comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.

Gli Arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto disposto dall'art. 36 D.Lgs. n. 5/03, i soci possono convenire di autorizzare gli Arbitri a decidere

secondo equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.

Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine "per non più di una sola volta" ai sensi dell'art. 35, comma 2, D.Lgs n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

Art. 51 - Esecuzione della decisione

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

TITOLO IX SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 52 - Scioglimento anticipato

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 53 - Devoluzione patrimonio finale

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a. a rimborso del capitale sociale detenuto dai possessori di azioni di partecipazione cooperativa e dai soci finanziatori senza diritto di voto in generale, per l'intero valore nominale eventualmente rivalutato, aumentato del sovrapprezzo, del valore dei dividendi eventualmente maturati e delle riserve divisibili eventualmente spettanti;
- b. a rimborso del capitale sociale detenuto dai soci sovventori e dai soci finanziatori con diritto di voto in generale per l'intero valore nominale eventualmente rivalutato, aumentato del sovrapprezzo, del valore dei dividendi eventualmente maturati e delle riserve divisibili eventualmente spettanti;
- c. a rimborso del capitale sociale detenuto dai soci cooperatori per l'intero valore nominale eventualmente rivalutato, aumentato del sovrapprezzo, del valore dei dividendi eventualmente maturati e della quota di ristorno eventualmente spettante ad ogni socio cooperatore e imputato ad incremento del patrimonio sociale;
- d. al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.

TITOLO X DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 54 - Regolamenti

Per meglio disciplinare il funzionamento interno ed i rapporti fra soci e consorzio l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli all'approvazione dell'assemblea ordinaria dei soci che delibererà con le

maggioranze statutarie previste per l'assemblea straordinaria. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.

In deroga a quanto previsto nel precedente capoverso per quanto concerne la disciplina dei rapporti fra la Società ed i soci finanziatori, sovventori, di partecipazione cooperativa e possessori di strumenti finanziari di cui ai precedenti articoli 14, 15, 20 e 22, l'Organo amministrativo elabora appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea straordinaria dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.

Art. 55 - Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione

In ragione della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente che la Società Cooperativa intende assumere e mantenere, la stessa, in conformità alle disposizioni inderogabili di cui all'art. 2514 del Codice Civile:

- a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) non potrà distribuire riserve tra i soci cooperatori;
- d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 56 -Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società per azioni.